

Regione	Area	Provincia	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID varietà	Prezzo MASSIMO 2016 rimozione € / kg (raccolta e trasporto) IVA inclusa	Prezzo MASSIMO 2016 distruzione € / kg IVA inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2016 € / kg IVA inclusa	Tariffa Lorda minima per servizio 2016 € / kg IVA inclusa	Maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri - Euro
Puglia	16	BT	O05	Caprini da latte	Caprini - carcasse	9389	2,18	0,08	2,26		30,50
Puglia	16	BR	O05	Caprini da latte	Caprini - carcasse	9390	2,64	0,08	2,72		30,50
Puglia	16	FG	O05	Caprini da latte	Caprini - carcasse	9391	2,18	0,08	2,26		30,50
Puglia	16	LE	O05	Caprini da latte	Caprini - carcasse	9392	2,64	0,08	2,72		30,50
Puglia	16	TA	O05	Caprini da latte	Caprini - carcasse	9393	2,64	0,08	2,72		30,50

DECRETO 27 novembre 2018.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini DOP «Valdadige» o «Etschtaler».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;


Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalità di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle proposte di modifica del disciplinare, ivi comprese le modifiche semplici e che non comportano alcuna modifica al documento unico riepilogativo del disciplinare, per le quali sarà prevista la definizione a livello nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Considerato che, ai sensi dell'art. 90, comma 3, della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge, ivi compreso il decreto in materia di procedure per l'esame delle domande di protezione e di modifica dei disciplinari dei vini DOP e IGP, continuano ad applicarsi i decreti ministeriali applicativi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione europea;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 23 luglio 1975, concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige» o «Etschtaler» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige» o «Etschtaler»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della predetta DOP;

Visto il provvedimento ministeriale n. 70172 del 19 ottobre 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP, concernente la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige» o «Etschtaler», del relativo documento unico riepilogativo e la trasmissione alla Commissione UE;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 2015, n. 70851 pubblicato sul citato sito internet del Ministero, concernente l'autorizzazione al Consorzio di tutela vini del trentino, con sede in Trento, per consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOC «Valdadige» o «Etschtaler», ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 19 ottobre 2015;

Vista la domanda del 30 ottobre 2018, presentata dal Consorzio di tutela vini del trentino, riguardante la modifica all'art. 10 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Valdadige» o «Etschtaler», al fine di aggiornare l'organismo di controllo incaricato ai sensi dell'art. 64, commi 5 e 6 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

Vista altresì la comunicazione del 4 ottobre 2018 del medesimo Consorzio di tutela vini del trentino, con la quale è stato segnalato un errore materiale all'art. 3, della proposta di disciplinare della DOC in questione, relativamente all'elenco dei comuni ricadenti nell'area di produzione della Provincia autonoma di Trento, laddove è stato omissivo il Comune di Cavedine che, di fatto, risulta indicato nello stesso art. 3 del disciplinare fin dal riconoscimento della denominazione «Valdadige» o «Etschtaler» e, per il quale non è mai stata richiesta alcuna esclusione;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2018 del competente Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-

alimentari del Ministero - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore - concernente «Autorizzazione della Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Trento a svolgere le attività di controllo ai sensi dell'art. 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238»;

Considerato che la stessa Provincia autonoma di Trento con la nota del 21 novembre 2018 ha espresso parere favorevole alla predetta correzione e modifica del disciplinare ed ha altresì trasmesso analogo parere favorevole della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Veneto, interessate alla modifica della DOC interregionale in questione;

Ritenuto pertanto necessario provvedere, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, art. 10, comma 9 alla modifica della citata proposta di disciplinare della denominazione di origine controllata «Valdadige» o «Etschtaler» di cui al richiamato decreto ministeriale 21 ottobre 2015, n. 70851, nonché di provvedere alla citata correzione di cui all'art. 3 del disciplinare;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la conseguente modifica del disciplinare in questione e di dover comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E., tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale n. 21876 del 27 marzo 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Articolo unico


1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» o «Etschtaler», così come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamato in premessa, è modificato come segue:

a) all'art. 3, zona di produzione delle uve, a titolo di correzione, viene inserito nell'elenco dei comuni della Provincia di Trento, il Comune di Cavedine;

b) l'art. 10, concernente il riferimento all'organismo di controllo, di seguito riportato:

«Art. 10 - Riferimenti alla struttura di controllo.

«Valoritalia srl. Sede amministrativa: via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vicenza). Tel. 0445 313088, fax 0445 313080 - e-mail assicurazione.qualita@valoritalia.it



La società Valoritalia è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettere *a*) e *c*), ed all'art. 26 del regolamento CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 14 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2012 (Allegato 2).».

è sostituito con il seguente testo:

«Art. 10 - Riferimenti alla struttura di controllo.

Nome e indirizzo: Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Trento, via Calepina 13 - 38122 Trento (di seguito CCIAA).

Contatti: tel. 0461 887111, fax 0461 887200 - e-mail agricoltura@tn.camcom.it

La C.C.I.A.A. di Trento è autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi dell'art. 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettere *b*) e *c*), ed all'art. 26, del regolamento CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2018.».

2. Il presente decreto e il disciplinare aggiornato con la modifica di cui al comma 1, nonché la proposta di modifica del disciplinare, autorizzata in via transitoria ai sensi del decreto ministeriale 21 ottobre 2015 richiamato in premessa, aggiornata con la citata modifica di cui al comma 1, saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP.

3. La modifica di cui al comma 1, sarà comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A08151

DECRETO 5 dicembre 2018.

Modifica temporanea del disciplinare di produzione dei vini DOCG «Morellino di Scansano», limitatamente alla data di immissione al consumo della tipologia «di base» derivante dalla campagna vendemmiale 2018/2019.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalità di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle proposte di modifica del disciplinare, ivi comprese le modifiche temporanee, per le quali sarà prevista la definizione a livello nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Considerato che, ai sensi dell'art. 90, comma 3, della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge, ivi compreso il decreto in materia di procedure per l'esame delle domande di protezione e di modifica dei disciplinari dei vini DOP e IGP, continuano ad applicarsi i decreti ministeriali applicativi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione europea;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della

